Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127.
Approvazione della convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-IV, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulate con la Società anonima « Tripcovich, servizi marittimi del Mediterraneo » con sede in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la convenzione stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta « D. Tripcovich », con sede in Trieste, per la concessione a questa delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli approvata con decreto interministeriale 25 marzo 1926, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1926;

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 1929, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese con cui alla ditta « D. Tripcovich » è sostituita a tutti gli effetti la Società anonima « Tripcovich, servizi marittimi del Mediterraneo » con sede a Trieste;

Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, convertito in legge 20 dicembre 1932, n. 1928, che approva la convenzione 20 luglio 1932, stipulata con la predetta Società anonima « Tripcovich, servizi marittimi del Mediterraneo » modificativa di quella in data 6 marzo 1926;

Visto il R. decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 214, che approva la convenzione 16 novembre 1933, stipulata con la società predetta e che modifica quelle con essa stipulate il 6 marzo 1926 ed il 20 luglio 1932;

Visto il decreto interministeriale 12 maggio 1936, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1936, che proroga di un anno dal 1° gennaio 1936 la convenzione 6 marzo 1926, stipulata con la società « Tripcovich, servizi marittimi del Mediterraneo », modificata come sopra;

Ritenuto che la persistente depressione dei traffici marittimi sulle linee esercitate dalla società « Tripcovich » in base alle convenzioni sopraindicate, giustifica l'assegnazione a detta società di un contributo straordinario per i maggiori oneri ad essa derivanti a tutto il 31 dicembre 1936 per l'esercizio delle linee stesse;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' approvata l'allegata convenzione stipulata il 19 settembre 1936-XIV, con la Società anonima « Tripcovich, servizi marittimi del Mediterraneo », con sede in Trieste, che modifica quelle in data 6 marzo 1926, 20 luglio 1932 e 16 novembre 1933, per l'esercizio delle linee del Marocco e Trieste-Tripoli.

Art. 2. — La spesa di cui all'articolo unico della convenzione 19 settembre 1936-XIV suindicata graverà sulle disponibilità esistenti sul conto dei residui del capitolo n. 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1936-37.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 87. — MANCINI.

Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926, 20 luglio 1932 e 16 novembre 1933 stipulate con la Società anonima « Tripcovich, servizi marittimi del Mediterraneo » sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli.

Premesso:

Che con convenzione in data 6 marzo 1926, approvata con decreto interministeriale 25 stesso mese, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile sucessivo, la ditta « D. Tripcovich » con sede in Trieste assunse l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli per la durata di anni dieci a cominciare dal 1° gennaio 1926 verso il corrispettivo da parte del Ministero delle comunicazioni di un contributo annuo di L. 2.500.000 riducibile di anno in anno del quattro per cento di tale ammontare salvo compensazioni per effetto di un eventuale maggior sviluppo dei servizi;

Che con decreto interministeriale 13 giugno 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, alla ditta « D. Tripcovich » fu sostituita nella convenzione predetta a tutti gli effetti la Società anonima « Tripcovich, servizi marittimi del Mediterraneo », sedente in Trieste;

Che con convenzione 20 luglio 1932, approvata con R. decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, convertito in legge 20 dicembre 1932, n 1928, vennero portate alcune modificazioni alla su citata convenzione 6 marzo 1926 in dipendenza dell'obbligo assunto dalla società « Tripcovich » di eseguire per l'anno 1932, in aggiunta alle linee di navigazione stabilite dalla stessa convenzione 6 marzo 1926, una linea quattordicinale Tirreno-Marocco;

Che con convenzione 16 novembre 1933, approvata con R. decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 214, modificativa di quelle precedenti, la Società an. « Tripcovich, servizi marittimi del Mediterraneo » assunse l'obbligo di continuare l'esercizio della linea quattordicinale Tirreno-Marocco per tutta la durata della convenzione 6 marzo 1926 a periodicità quattordicinale ed alla velocità normale di miglia 9 contemplata dall'art. 2 della convenzione 20 luglio 1932 di cui sopra, e che con la stessa convenzione venne assegnato alla società predetta un compenso per gli anni 1933 e 1934 per i maggiori oneri gravanti sulla sua azienda in conseguenza della depressione dei traffici;

Che con decreto interministeriale del 12 maggio 1936 registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1936, la convenzione 6 marzo 1926 modificata con le convenzioni 20 luglio 1932 e 16 novembre 1933 è stata prorogata di un anno dal 1° gennaio 1936;

Riconosciuta l'opportunità di assegnare alla società « Tripcovich » per gli anni 1935 e 1936 un ulteriore compenso straordinario complessivo per i maggiori oneri che gravano sulla sua azienda in vista della persistente depressione dei traffici marittimi;

fra

il tenente generale di porto ispettore cav. gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

e

il gr. uff. dott. Mario Tripcovich fu Diodato, vice presidente del Consiglio di amministrazione e consigliere delegato della Società anonima per azioni « Tripcovich, servizi marittimi del Mediterraneo », con sede in Trieste, in nome e per conto della società stessa, in virtù di regolare mandato;

E' stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1. — In aggiunta al contributo statale di L. 2.500.000 di cui all'art. 14 della convenzione 6 marzo 1926 modificata con le convenzioni 20 luglio 1932 e 16 novembre 1933 il Ministero delle comunicazioni corrisponderà per una volta tanto alla « Società an. Tripcovich, servizi marittimi del Mediterraneo » per i servizi eseguiti negli anni 1935 e 1936 un supplemento di contributo di L. 1.950.000.

Fatto a Roma in tre originali, addì 19 settembre 1936-XIV.

p. *Il Ministero delle comunicazioni*:
Il direttore generale della Marina mercantile:
F.to Giulio Ingianni.

p. *La Società « Tripcovich, servizi marittimi del Mediterraneo »*
F.to Mario Tripcovich.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*:
BENNI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. **2128.**

Ordinamento delle Scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1634, concernente l'ordinamento delle Scuole di ostetricia, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 19 gennaio 1928-VI, n. 407;

Veduto il regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici approvato con R. decreto 6 dicembre 1928-VII, n. 3318;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Veduto il R. decreto 5 marzo 1935-XIII, n. 184, sulla nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare nuove norme per il funzionamento delle Scuole di ostetricia e per la disciplina giuridica della professione di levatrice;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — SCUOLA DI OSTETRICIA.

1. - *Ordinamento.*

Art. 1. — Gli studi per il conseguimento del diploma di levatrice si compiono:

a) nelle Scuole di ostetricia annesse alle Cliniche ostetrico-ginecologiche delle Università; le dette Cliniche hanno per l'insegnamento delle levatrici quel maggior numero di letti che è stabilito dall'Università d'accordo con le Amministrazioni ospedaliere;

b) nelle Scuole di ostetricia autonome istituite o che possano essere istituite a norma dell'articolo seguente, a totale carico di enti e di privati che con convenzione assumano l'impegno di far fronte alle relative spese.

Art. 2. — Sono Scuole di ostetricia autonome quelle di Aquila, Camerino, Catanzaro, Ferrara, Novara, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli e Verona.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, possono essere istituite Scuole autonome nelle città capoluoghi di Provincia, che non siano sedi di Cliniche ostetrico-ginecologiche universitarie.

Art. 3. — Spetta al Ministro per l'educazione nazionale la vigilanza sulle Scuole d'ostetricia autonome.

Tale vigilanza è esercitata per il tramite della Regia università di Bologna, per la Scuola di Ferrara; della Regia università di Napoli, per la Scuola di Catanzaro; della Regia università di Padova, per le Scuole di Trieste, Udine, Venezia e Verona; della Regia università di Roma, per le Scuole di Aquila e Camerino; della Regia università di Torino, per le Scuole di Novara e Vercelli.

Per le Scuole di ostetricia che possono essere istituite, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la vigilanza è esercitata per il tramite dell'Università determinata dal decreto Reale di istituzione.

Art. 4. — Al mantenimento delle Scuole di ostetricia di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto provvede l'Università di cui esse fanno parte, che potrà all'uopo stipulare accordi e convenzioni con le Amministrazioni ospedaliere.

Al mantenimento delle Scuole di cui alla lettera *b*) si provvede con convenzione fra enti e privati. Le convenzioni sono approvate e occorrendo modificate per decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 5. — Alle Scuole di ostetricia autonome è riconosciuta personalità giuridica.

Il Consiglio di amministrazione è composto del direttore, presidente, dell'Intendente di finanza della Provincia, e di un altro membro scelto dal Ministro per l'educazione nazionale.

Gli enti e i privati che hanno assunto di far fronte alle spese per il mantenimento delle Scuole, ciascuno in misura non inferiore alle L. 25.000, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in seno al Consiglio. Per ogni tre contribuenti è designato un rappresentante. Se i contribuenti sono meno di tre, essi possono ugualmente designare un rappresentante.

Art. 6. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma di levatrice ha la durata di tre anni.

Presso le Scuole di ostetricia possono essere altresì tenuti corsi pratici della durata di almeno un mese e corsi di perfezionamento della durata di un anno. Ai corsi anzidetti possono essere iscritte le levatrici già diplomate.

2. - *Personale.*

Art. 7. — Il personale delle Scuole di ostetricia comprende:

a) il professore - direttore;

b) il personale assistente (aiuti e assistenti);

c) il personale tecnico (levatrici maestre e levatrici assistenti);

d) il personale subalterno.

Per le Scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 le funzioni di direttore sono esercitate dal direttore della Clinica cui le Scuole sono annesse. Il personale assistente (aiuti e assistenti), il personale tecnico (levatrici maestre e levatrici assistenti) e quello subalterno fanno parte del personale universitario. A tale scopo il ruolo del personale stesso sarà stabilito, tenendo conto delle esigenze delle Scuole, nel regolamento interno di cui all'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Per le Scuole autonome col decreto Reale di cui all'art. 2 sono stabiliti il ruolo organico ed il trattamento economico del personale direttivo, assistente e tecnico. Il trattamento economico deve essere determinato in misura non superiore a quella del personale statale corrispondente. Le norme per lo stato giuridico di detto personale sono determinate negli articoli che seguono.

Art. 8. — Ai posti di professore-direttore delle Scuole autonome si provvede con la nomina per concorso o per trasferimento

Ai professori-direttori si applicano, in quanto sia possibile, le disposizioni sullo stato giuridico dei professori universitari, comprese quelle per i concorsi, le nomine, i conferimenti del grado di ordinario, i trasferimenti, gl'incarichi e le supplenze. I trasferimenti di detti professori sono ammessi soltanto da Scuola a Scuola.

Le relative proposte devono essere fatte — salvo il diritto di iniziativa del Ministro per l'educazione nazionale ai sensi del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071 — dal Rettore della Università cui compete la vigilanza sulla Scuola, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 9. — Per lo stato giuridico del personale assistente delle Scuole autonome valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti per il personale assistente universitario.

Nei riguardi di detto personale il direttore della Scuola esercita le attribuzioni che per gli aiuti e gli assistenti universitari sono esercitati dal professore ufficiale della materia.

Art. 10. — Per lo stato giuridico del personale tecnico, ed eventualmente del personale subalterno, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla corrispondente categoria di personale dell'Università cui compete la vigilanza della Scuola.

Art. 11. — I provvedimenti relativi al personale di ogni categoria appartenente alle Scuole autonome sono deliberati dal Consiglio di amministrazione delle Scuole stesse.

Art. 12. — Restano ferme le disposizioni in virtù delle quali sono a carico dello Stato il direttore e due assistenti della Scuola di Trieste e la levatrice maestra della Scuola di Venezia.

Restano altresì fermi gli obblighi che disposizioni e convenzioni pongano a carico dello Stato o di altri enti per il mantenimento delle Scuole stesse e delle altre Scuole di cui al primo comma dell'art. 2.

3. - *Alunne e tasse.*

Art. 13. — Possono essere iscritte come alunne alle Scuole di ostetricia le donne che abbiano la licenza da una Scuola media di primo grado a corso triennale, oppure — qualora la durata del corso sia maggiore — abbiano conseguita l'ammissione ad anno di corso superiore al terzo.

Le aspiranti all'ammissione debbono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere non meno di 18 anni e non più di 25 anni di età. Possono, peraltro, ottenere l'ammissione coloro che compiano il diciottesimo anno nel corso dell'anno scolastico per il quale la iscrizione ha luogo;

b) essere di buona condotta morale, civile e politica;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica e immuni da malattie infettive.

I requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) debbono sussistere anche al momento dell'ammissione agli esami di diploma.

Art. 14. — Le tasse e le sopratasse per le Scuole di ostetricia sono le seguenti:

Tassa d'immatricolazione	L. 100
Tassa annua d'iscrizione	» 200
Sopratassa annua di esame	» 75
Tassa di diploma	» 100
Sopratassa di diploma	» 100
Tassa d'iscrizione per il corso pratico	» 50
Tassa d'iscrizione per il corso di perfezionamento	» 100

Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione sono devolute, per le Scuole annesse alle Università, alle Università e, per le Scuole non annesse alle Università, alle Scuole stesse.

Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione sono destinate al funzionamento delle Scuole, le sopratasse d'esame sono erogate, in quote uguali, per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici. La tassa di diploma è devoluta all'Erario.

Art. 15. — Le aspiranti che siano in possesso del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera possono essere iscritte al secondo anno di una Scuola di ostetricia con dispensa dall'esame sulle materie del primo anno, escluso l'esame sulla fisiologia della gravidanza, del parto, del puerperio e dell'allattamento, che sosterranno alla fine del secondo anno.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di levatrice in una delle Scuole di ostetricia indicate nell'art. 1 possono essere ammesse al secondo anno di una Scuola-convitto professionale per infermiere con dispensa da qualsiasi esame.

Art. 16. — Per gli atti di competenza delle Scuole di ostetricia sono dovuti i diritti di segreteria stabiliti dalla Tabella I annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

I diritti di segreteria sono devoluti, per le Scuole annesse a Università, all'Università, e per le Scuole non annesse a Università, alle Scuole stesse.

CAPO II. — DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI LEVATRICE.

Art. 17. — Chiunque, anche se munita di titolo professionale, esercita la professione di levatrice senza essere iscritta nel relativo albo, è punita con le pene stabilite nell'art. 348 del Codice penale.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, e del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, in quanto si riferiscono alla disciplina giuridica della professione di levatrice.

Art. 18. — Il parto deve essere assistito da una levatrice o da un medico chirurgo e qualora, per causa di forza maggiore, ne sia mancata la presenza al momento della nascita, il padre o altra persona che abbia assistito al parto ha l'obbligo di promuovere l'intervento di uno dei predetti sanitari nel più breve termine possibile ed in ogni caso non oltre le 12 ore.

Nell'un caso e nell'altro sarà redatto dalla levatrice o dal medico chirurgo apposito certificato di assistenza, che deve essere prodotto all'ufficiale sanitario del Comune da una delle persone tenute a fare la dichiarazione di nascita.

Art. 19. — Entro due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Comuni, i Consorzi e gli Enti pubblici provvederanno alla revisione dei regolamenti organici delle levatrici da essi dipendenti, allo scopo di elevarne lo stipendio minimo iniziale a lire quattromila oltre gli aumenti periodici già maturati.

In ogni caso lo stipendio delle levatrici non potrà superare, pur tenendo conto degli aumenti periodici, quello massimo previsto dai relativi regolamenti, sempre quando esso sia superiore alle lire quattromila.

Art. 20. — Alle levatrici condotte, che siano chiamate ad assistere nell'anno ad un numero di parti superiore a 200 sarà dovuto dal Comune o Consorzio un compenso supplementare per ogni parto in eccedenza al numero predetto.

Art. 21. — Uno speciale regolamento, emanato dal Prefetto, udito il Consiglio provinciale di sanità, ed approvato dal Ministero dell'interno, determina le norme generali per il servizio ostetrico della Provincia.

Art. 22. — Con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, saranno delimitate le facoltà consentite alle levatrici nell'esercizio delle loro attività professionali.

CAPO III. — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 23. -- Sono abrogati il R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1634, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Per l'anno scolastico 1936-37 potranno tuttavia ottenere l'ammissione alle Scuole di ostetricia le candidate sfornite del prescritto titolo di studi medi, che superino uno speciale esame sul programma per la licenza delle Scuole secondarie d'avviamento professionale.

Per il detto anno 1936-37 potranno essere ammesse alle Scuole di ostetricia anche alunne che abbiano superato il venticinquesimo anno di età, ma non il trentesimo.

Art. 24. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2129.

Concessione della protezione temporanea delle invenzioni e dei modelli e disegni di fabbrica che figureranno nella Fiera dell'agricoltura e dei cavalli che avrà luogo a Verona dal 7 al 15 marzo 1937.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Fiera dell'agricoltura e dei cavalli di Verona che si terrà a Verona dal 7 al 15 marzo 1937-XV, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 2130.

Dichiarazione formale dei fini di n. 36 Confraternite della provincia di Ancona.

N. 2130. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Ancona:

1. Cerreto d'Esi - Confraternita del SS. Sacramento.
2. Cerreto d'Esi - Confraternita di S. Antonio.
3. Cerreto d'Esi - Confraternita di S. Giuseppe.
4. Cerreto d'Esi - Confraternita di Maria SS.ma del Rosario.
5. Cerreto d'Esi - Confraternita del SS.mo Crocifisso.
6. Cerreto d'Esi - Confraternita di Santa Eurosia.
7. Cerreto d'Esi - Confraternita della SS.ma Addolorata.
8. Cupramontana - Confraternita del SS.mo Sacramento.
9. Iesi - Confraternita dell'Orazione e Morte.
10. Maiolati - Confraternita di Maria SS.ma Addolorata.
11. Ostra - Confraternita del SS.mo Sacramento.
12. Ostra - Confraternita dei Croce-Segnati.
13. Ostra - Confraternita della Morte ed Orazione.
14. Ostravetere - Confraternita della Morte.
15. Polverigi - Confraternita del SS.mo Sacramento.
16. Polverigi - Confraternita del SS.mo Rosario.
17. Polverigi - Confraternita del Purgatorio.
18. Ripe - Confraternita di Maria SS.ma del Carmine.
19. Ripe - Confraternita del SS.mo Sacramento.
20. Ripe - Confraternita di Maria SS.ma del Soccorso.
21. Rosora Mergo - Confraternita del SS.mo Crocifisso.
22. Rosora Mergo - Confraternita del SS.mo Rosario, in Mergo.
23. Rosora Mergo - Confraternita del SS.mo Sacramento, in Mergo.
24. Sassoferrato - Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Morello.
25. Sassoferrato - Confraternita del SS.mo Sacramento, in Coldapi.
26. Sessoferrato - Confraternita del SS.mo Sacramento, in Cabernardi.
27. Sossoferrato - Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Coldellanoce.
28. Sassoferrato - Confraternita del SS.mo Sacramento, in Liceto Gaville.
29. Sassoferrato - Confraternita del SS.mo Sacramento, in Rotondo.
30. Senigallia - Confraternita della SS.ma Assunta e Rosario.
31. Senigallia - Confraternita del SS.mo Sacramento in Scapezzano.
32. Senigallia - Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario in San Silvestro.
33. Senigallia - Confraternita del SS.mo Sacramento, in Roncitelli.
34. Senigallia - Confraternita della SS. Trinità, in Portone.
35. Senigallia - Confraternita della SS.ma Trinità, in Vallone.
36. Serra San Quirico - Confraternita del SS.mo Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2131.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Dott. Luigi e Regina Sironi » in Oggiono (Como).

N. 2131. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Dott. Luigi e Regina Sironi » con sede in Oggiono, viene eretto in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2132.

Erezione in ente morale della fondazione Casa di ricovero « Monumento ai Caduti in guerra » in S. Donà di Piave.

N. 2132. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la fondazione Casa di ricovero « Monumento ai Caduti in guerra » in San Donà di Piave, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2133.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cristoforo Anselmi » con sede in Caramagna, frazione di Imperia.

N. 2133. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cristoforo Anselmi » con sede in Caramagna, frazione di Imperia, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1936-XIV.
Nuove norme per il conferimento dei certificati di radiotelegrafista e di radiotelefonista di aeromobile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1933-XI, contenente nuove norme per il rilascio dei brevetti di radiotelegrafista e di radiotelefonista a bordo di aeromobili;

Visto il R. decreto 25 marzo 1933-XI, n. 204, che dà esecuzione alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni ed agli annessi regolamenti, generale e addizionale, e relativi protocolli, finale e addizionale, firmati a Madrid il 9-10 dicembre 1932 ed estende al Regno, alle Colonie italiane ed alle Isole italiane dell'Egeo le disposizioni contenute in detti atti;

Vista la legge 8 febbraio 1934, n. 331, concernente lo stato giuridico della gente dell'aria;

Vista la legge 16 aprile 1936-XIV, n. 849, che apporta modificazioni alla predetta legge;

Riconosciuta la necessità di uniformare le norme per il conferimento dei certificati di radiotelegrafista e di radiotelefonista a bordo degli aeromobili a quanto è prescritto dagli accordi internazionali vigenti in materia di radiocomunicazioni ed alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 2191, che apporta modificazioni al Regolamento per la navigazione aerea;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1. — Per il servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili adibiti ai pubblici trasporti vengono stabiliti, in conformità degli accordi internazionali vigenti, i seguenti certificati:

a) certificato di radiotelegrafista di prima classe;

b) certificato di radiotelegrafista di seconda classe;

c) certificato di radiotelegrafista di terza classe (o certificato speciale);

d) certificato generale di radiotelefonista.

Salvo il caso previsto dal successivo articolo 11, l'ammissione agli esami per il conseguimento dei certificati dei quali al comma precedente è riservata a coloro che sono già provvisti del certificato internazionale di radiotelegrafista di 1ª e di 2ª classe per il servizio a bordo delle navi, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni o dalla R. Scuola del Varignano, ovvero del certificato di radiotelegrafista o di radioaerologista rilasciato dal Ministero dell'aeronautica. Inoltre l'ammissione agli esami è subordinata alla condizione che i candidati, oltre ad essere in possesso dei documenti specificati all'art. 3, abbiano compiuto in servizio radioelettrico a bordo di aeromobili, non meno di dieci ore di volo se aspiranti al certificato di radiotelegrafista di terza classe o di radiotelefonista, non meno di 20 ore di volo se aspiranti al certificato di radiotelegrafista di seconda classe, non meno di 30 ore di volo se aspiranti al certificato di radiotelegrafista di prima classe.

Per l'effettuazione del tirocinio in volo i candidati debbono inoltrare regolare domanda, corredata da uno dei certificati indicati nel comma precedente, al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo).

La scelta dei candidati da ammettersi al detto tirocinio in volo è fatta, con giudizio inappellabile, dal Ministero dell'aeronautica che ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 2. — I candidati prescelti per l'effettuazione delle ore di volo indicate all'articolo precedente sono sottoposti a visita medica presso l'Istituto medico-legale della Regia aeronautica più vicino alla loro residenza, allo scopo di accertare se posseggono l'idoneità psico-fisiologica richiesta per il disimpegno delle mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista a bordo degli aeromobili.

Tale idoneità viene accertata in base alle norme in vigore sulle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità per gli specializzati di aviazione con obbligo di volo.

L'esito della visita medica è comunicato agli interessati dal Ministero dell'aeronautica, Ufficio aviazione civile e traffico aereo, che fa altresì conoscere ai candidati riusciti idonei la Società di navigazione aerea alla quale essi devono rivolgersi per eseguire le ore di volo.

Alla visita medica di cui sopra debbono essere sottoposti anche quei candidati che già prestano servizio radioelettrico presso le Società di navigazione aerea; nonchè coloro che si ripresentano agli esami (art. 11).

I candidati che non risultino idonei in detta visita non possono essere ammessi agli esami.

Art. 3. — Compiute le prescritte ore di volo, gli aspiranti al conseguimento del certificato di radiotelegrafista o radiotelefonista a bordo di aeromobili debbono inoltrare, nei termini stabiliti dall'avviso di esame, al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) domanda redatta su carta da bollo da L. 6, indicando la specie (di radiotelegrafista o di radiotelefonista) e la classe del certificato a cui aspirano e apponendo dopo la firma il proprio indirizzo.

La domanda deve essere corredata dai documenti che seguono:

a) certificato di 1ª classe o di 2ª classe per i servizi radioelettrici a bordo delle navi rilasciato dal Ministero delle comunicazioni o dalla R. Scuola del Varignano, ovvero certificato di radiotelegrafista o di radio-aerologista rilasciato dal Ministero dell'aeronautica;

b) atto di nascita, in copia autentica, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Per i candidati che abbiano prestato servizio militare, durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è portato a 40 anni.

Tale circostanza deve essere debitamente documentata.

Ai candidati che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa una proroga al limite massimo di età, di durata pari a quella di appartenenza al P. N. F. anteriormente alla data anzidetta. A tal uopo gli interessati debbono produrre un certificato rilasciato dall'Autorità competente.

Per i militari in attività di servizio nella Regia aeronautica, e per coloro che fanno già parte del personale delle Società di navigazione aerea, il limite massimo di età è portato a 40 anni.

Le anzidette concessioni non sono cumulabili.

I predetti limiti di età s'intendono riferiti al termine fissato per la presentazione dei documenti, nell'avviso di cui al primo comma dell'art. 5;

c) certificato penale, legalizzato dal procuratore del Re o da un sostituto da lui delegato, di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

d) certificato di buona condotta e di moralità rilasciato dall'autorità comunale del luogo nel quale il candidato ha domicilio, munito del visto del Prefetto, e di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

e) certificato di cittadinanza italiana, vidimato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

f) certificato d'iscrizione nelle liste di leva o certificato di esito di leva;

g) due fotografie a mezzo busto senza cartoncino, formato tessera, entrambe con la firma del candidato, (nome, cognome e paternità) ed una anche legalizzata dalla competente autorità;

h) documento dal quale risulti il numero di ore di volo compiute dal candidato e la specie di servizio a cui egli è stato adibito (radiotelegrafico o radiotelefonico).

Tanto la domanda di ammissione agli esami quanto i documenti a corredo debbono essere redatti su carta da bollo.

Art. 4. — I candidati sono tenuti a pagare L. 10 per diritti di segreteria.

Art. 5. — Gli esami hanno luogo in Roma e sono tenuti, di regola, una volta all'anno, in epoca da stabilirsi dal Ministero dell'aeronautica che provvede alla pubblicazione del relativo avviso.

Possono però essere indette sessioni straordinarie di esami, qualora il predetto Ministero ne ravvisi la necessità.

Art. 6. — La Commissione esaminatrice dei candidati si compone:

di un funzionario dell'Amministrazione postale e telegrafica, di grado non inferiore al 6°, specializzato in radiotelegrafia, che assume le funzioni di presidente;

di un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica (ruolo combattente) o del Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri);

di due funzionari designati dal Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) di cui uno tecnico, specializzato in radiotelegrafia;

di un ufficiale o funzionario della Regia Marina o del Regio Esercito, specializzato in radiotelegrafia.

Funziona da segretario il meno elevato in grado.

Ai componenti la Commissione viene corrisposta dal Ministero dell'aeronautica un'indennità, per ogni seduta, di L. 25 al presidente e di L. 20 a ciascun membro, salvo le riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 7. — Le prove di esame per gli aspiranti al certificato di radiotelegrafista di 1ª, 2ª e 3ª classe o di radiotelefonista sono le seguenti:

a) una prova pratica, in volo, di ricezione auditiva e un'altra di trasmissione, ciascuna della durata di dieci minuti, con le modalità indicate all'art. 9;

b) una successiva prova teorica e pratica secondo i programmi annessi al presente decreto (allegati n. 1, 2, 3,).

Per le singole prove ciascun componente la Commissione esaminatrice può assegnare fino a 10 punti; la votazione è quindi espressa in cinquantesimi.

Art. 8. — Per il conferimento dei certificati previsti dal primo comma dell'art. 1 si osservano le seguenti norme:

a) il certificato di radiotelegrafista di prima classe viene rilasciato al candidato che abbia riportato una votazione non inferiore a 40/50 nella prova orale teorica e pratica sul programma di esame stabilito con l'allegato 1 del presente decreto e che abbia dimostrato, nella prova di ricevimento a udito e di trasmissione manuale, di sapere ricevere esattamente e trasmettere con precisione un testo diviso in due parti pressochè uguali, delle quali una costituita da gruppi convenzionali di codice (insieme di lettere, di cifre, e di segni di interpunzione) alla velocità di 20 gruppi al minuto, e l'altra da parole in lingua italiana alla velocità di 25 parole al minuto.

Ogni gruppo convenzionale di codice si compone di cinque caratteri; ogni cifra o segno di interpunzione conta per due caratteri.

Ciascuna parola del testo in lingua italiana è composta in media di cinque caratteri.

Inoltre il candidato deve aver riportato la votazione di 40/50 nelle prove di trasmissione e di ricezione radiotelefonica, di un testo in lingua italiana contenente anche vari gruppi di cifre, alla velocità di 60 sillabe al minuto;

b) il certificato di radiotelegrafista di 2ª classe viene rilasciato al candidato che abbia riportato una votazione non inferiore a 30/50 nella prova orale teorica e pratica sul programma di esame stabilito con l'allegato 1 del presente decreto e che abbia dimostrato, nella prova di ricevimento a udito e di trasmissione manuale, di sapere ricevere esattamente e trasmettere con precisione un testo costituito da gruppi convenzionali di codice formati come all'alinea *a*) alla velocità di 16 gruppi al minuto;

c) il certificato di radiotelegrafista di terza classe (o certificato speciale) viene rilasciato al candidato che abbia riportato una votazione non inferiore a 30/50 nella prova orale teorica e pratica sul programma di esame stabilito con l'allegato 2 del presente decreto e che abbia dimostrato, nella prova di ricevimento a udito e di trasmissione manuale, di sapere ricevere esattamente e trasmettere con precisione un testo composto di gruppi convenzionali di codice formati come all'alinea *a*) alla velocità di 16 gruppi al minuto;

d) il certificato generale di radiotelefonista viene rilasciato al candidato che abbia riportato una votazione non inferiore a 30/50 nella prova orale teorica e pratica sul programma di esame stabilito con l'allegato 3 del presente decreto e che abbia dimostrato, nella prova di ricezione e di trasmissione radiotelefonica, di sapere ricevere esattamente e trasmettere in modo chiaro e corretto un testo redatto in lingua italiana contenente anche vari gruppi di cifre, alla velocità di 60 sillabe al minuto.

Art. 9. — Per le prove pratiche di trasmissione e di ricevimento si osservano le seguenti norme:

le prove di trasmissione e di ricevimento tanto radiotelegrafiche quanto radiotelefoniche sono eseguite con gli apparecchi normalmente impiegati a bordo degli aeromobili usando per la ricezione un ricevitore radiotelefonico a cuffia, di tipo normale, adatto allo scopo;

nella prova di ricezione il testo dev'essere scritto in modo facilmente leggibile. Le parole incomprensibili sono considerate come inesistenti;

gli errori non corretti della trasmissione come quelli della ricezione sono tollerati fino al limite massimo di dieci.

Non ottengono l'approvazione quei candidati la cui trasmissione non risulti chiara e regolare.

Il computo degli errori è fatto in conformità dei criteri che seguono:

a) ogni segnale (lettera, cifra o segno di interpunzione) ricevuto o trasmesso erroneamente conta per un errore;

b) se in una parola ricevuta o trasmessa vi sono più errori, se ne contano solo due;

c) ogni parola omessa nella trasmissione o nella ricezione è calcolata come due errori.

Per la prova di ricezione come per quella di trasmissione è assegnata ai candidati riconosciuti idonei la qualifica di « ottimo », di « buono » o di « sufficiente ».

L'assegnazione di cui sopra è basata sui criteri che seguono:

a) numero degli errori commessi (criterio da applicarsi per tutte le prove);

b) qualità della voce e della pronuncia (criterio applicabile per la sola prova di trasmissione radiotelefonica);

c) calligrafia (criterio da applicarsi per la prova di ricezione tanto radiotelegrafica che radiotelefonica);

d) corretta formazione dei caratteri e regolare distanza dei segnali (criterio limitato alla prova di trasmissione radiotelegrafica).

Art. 10. — Il titolare di un « certificato di radiotelegrafista di prima classe » per poter ottenere dal Ministero dell'aeronautica il « brevetto » di radiotelegrafista di prima classe di cui all'art. 3 del R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 2191, deve avere prestato servizio radioelettrico a bordo di aeromobili in volo almeno per 70 ore, comprese in tale numero le 30 ore di volo delle quali al secondo comma dell'art. 1.

Il titolare di un « certificato di radiotelegrafista di prima classe » che non abbia effettuato le anzidette 70 ore di servizio in volo può ottenere dal Ministero dell'aeronautica un « brevetto » provvisorio valido solamente per un anno, durante il quale periodo di tempo egli deve compiere le ore di volo necessarie per raggiungere il numero di 70, prescritto per il conseguimento del « brevetto » definitivo di radiotelegrafista di prima classe.

Art. 11. — Gli aspiranti al conseguimento dei certificati di radiotelegrafista e di radiotelefonista che in due successive sessioni di esami non ottengano la idoneità nelle prove, non possono più presentarsi ad altre sessioni di esami.

Coloro che hanno conseguito il certificato di radiotelegrafista di 2ª o 3ª classe possono usufruire di due sessioni di esami, pel conseguimento di quello di classe superiore.

Art. 12. — Chi intende presentarsi agli esami di riparazione oppure desidera avvalersi della facoltà di cui al 2° comma dell'articolo precedente deve farne domanda al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi), riproducendo i certificati di penalità e di buona condotta, nonchè una fotografia formato tessera con la propria firma. Gli altri documenti di cui all'art. 3 deve inviarli solo nel caso che gli fossero stati restituiti.

L'esame di riparazione comprende tutte le prove previste dall'articolo 7. Non sono ammessi esami di riparazione su singole prove.

Art. 13. — I certificati di radiotelegrafista o di radiotelefonista per il servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili adibiti ai pubblici trasporti vengono rilasciati su appositi moduli (allegati nn. 4 e 5) dalla Direzione generale delle poste e dei telegrafi, presso la quale è tenuto al corrente il ruolo generale di tutti i candidati esaminati, con le indicazioni della data e dell'esito degli esami sostenuti da ciascun candidato.

La detta Direzione generale deve conservare nei propri archivi una copia della fotografia di ciascun candidato, debitamente firmata e legalizzata, e munita del timbro a secco del Ministero dell'aeronautica.

Art. 14. — Il duplicato di un certificato di radiotelegrafista o di radiotelefonista di aeromobile eventualmente smarrito è rilasciato dalla « Direzione generale delle poste e dei telegrafi » su motivata istanza dell'interessato redatta su carta da bollo e corredata delle fotografie delle quali alla lettera *g*) del precedente art. 3, di un atto notorio rilasciato dalle autorità competenti (debitamente legalizzato) che attesti la perdita del certificato originale, e di un vaglia postale di lire cinquanta a favore del Procuratore del registro pel pagamento della tassa di rinnovazione del certificato di radiotelegrafista o di radiotelefonista.

A richiesta del titolare di un certificato di radiotelegrafista o di radiotelefonista di aeromobile, la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, rilascia una dichiarazione relativa alla votazione ed alla qualifica conseguite dal titolare stesso nelle singole prove di esami. Detta dichiarazione è redatta su carta da bollo da fornirsi dal richiedente

Art. 15. — E' abrogato il decreto Ministeriale 5 gennaio 1933-XI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

p. *Il Ministro per l'aeronautica:*
VALLE.

ALLEGATO 1.

Programma di esame per gli aspiranti al certificato di radiotelegrafista di prima e seconda classe a bordo degli aeromobili.

1. — Impianti elettrogeneratori per il funzionamento delle stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili. Schemi dei circuiti - Norme pratiche di esercizio, manutenzione e localizzazione dei guasti.

2. — Apparecchi trasmittenti radiotelegrafici e radiotelefonici a valvola in uso sugli aeromobili, e funzione dei singoli organi.

Schemi dei circuiti - Norme pratiche di esercizio, manutenzione e localizzazione dei guasti.

3. — Apparecchi riceventi per onde smorzate e continue impiegati a bordo degli aeromobili. Principi su cui si basano - Interferenze e dispositivi per la loro eliminazione - Norme pratiche di esercizio, manutenzione e localizzazione degli eventuali guasti.

4. — Installazioni radiogoniometriche per la sicurezza della navigazione aerea. Descrizione, funzionamento e loro uso - Errori relativi e loro determinazione.

5. — Tipi di antenne impiegate sugli aeromobili.

6. — Norme pratiche per le riparazioni, con i mezzi disponibili a bordo, delle eventuali avarie agli apparecchi durante il viaggio.

7. — Dispositivi di protezione ai vari organi degli apparati trasmittenti e riceventi e del macchinario.

8. — Legislazione radiotelegrafica internazionale e interna vigente pel servizio radio aereo. Disposizioni della Convenzione sulla sicurezza della vita umana in mare in rapporto alla radiotelegrafia. Disposizioni speciali che regolano il servizio radioelettrico della navigazione aerea. Legislazione telegrafica internazionale e interna applicabile ai radiotelegrammi. Norme di servizio per l'accettazione, l'istradamento, lo scambio e il recapito della corrispondenza. Norme per la tassazione dei radiotelegrammi. Conoscenza delle monete in uso negli Stati più importanti. Abbreviazioni di servizio.

9. — Organizzazione del servizio r. t. nazionale per le esigenze della navigazione aerea e dei servizi speciali nell'interesse della navigazione stessa (stazioni radiogoniometriche, radiofari, servizi meteorologici, ecc.).

10. — Doveri e responsabilità del radiotelegrafista.

11. — Geografia generale delle cinque parti del mondo con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni elettriche con fili e senza fili, e alle più importanti linee di navigazione aerea.

12. — Nozioni elementari di diritto aeronautico.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

p. *Il Ministro per l'aeronautica:*
VALLE.

ALLEGATO 2.

Programma di esame per gli aspiranti al certificato di radiotelegrafista di terza classe a bordo degli aeromobili.

1. — Descrizione sommaria degli impianti elettrogeneratori a bordo degli aeromobili e del loro funzionamento. Norme pratiche di esercizio e manutenzione. Localizzazione dei guasti.

2. — Conoscenza generale dei tipi più importanti di apparecchi radiotrasmittenti e radioriceventi usati a bordo degli aeromobili e del loro funzionamento. Norme pratiche di esercizio e manutenzione. Localizzazione dei guasti. Norme pratiche per le riparazioni di piccole avarie agli apparecchi durante il viaggio.

3. — Nozioni elementari di radiogoniometria.

4. — Tipi di antenne impiegate sugli aeromobili.

5. — Dispositivi di protezione al materiale e al personale.

6. — Norme di servizio da osservare per non arrecare disturbi ad altre stazioni.

7. — Principali norme legislative e regolamentari interne e disposizioni speciali relative al servizio radioelettrico internazionale della navigazione aerea. Disposizioni dei regolamenti relativi alla corrispondenza pubblica, necessarie per assicurare il servizio pubblico a bordo degli aeromobili. Doveri e responsabilità del radiotelegrafista. Segnalazioni radiotelegrafiche di soccorso, di urgenza, e di sicurezza. Disposizioni della Convenzione per la sicurezza della vita umana in mare riguardanti la radiotelegrafia.

8. — Nozioni elementari di diritto aeronautico.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

p. *Il Ministro per l'aeronautica:*
VALLE.

ALLEGATO 3.

Programma di esame per gli aspiranti al certificato generale di radiotelefonista a bordo degli aeromobili.

1. — Descrizione sommaria degli impianti elettrogeneratori a bordo degli aeromobili e del loro funzionamento. Norme pratiche di esercizio e manutenzione. Localizzazione dei guasti.

2. — Conoscenza generale dei tipi più importanti di apparecchi trasmittenti radiotelefonici e di radioricevitori usati a bordo degli aeromobili. Loro funzionamento e norme pratiche di esercizio e manutenzione. Localizzazione dei guasti.

3. — Tipi di antenne impiegate sugli aeromobili.

4. — Dispositivi di protezione ai vari organi degli apparecchi trasmittenti e riceventi e del macchinario.

5. — Norme di servizio da osservare per non arrecare disturbi ad altre stazioni.

6. — Norme legislative e regolamentari più importanti concernenti il servizio radioelettrico. Disposizioni regolamentari relative allo scambio delle comunicazioni radiotelefoniche. Disposizioni dei regolamenti delle radiocomunicazioni concernenti la sicurezza della vita umana. Disposizioni speciali che disciplinano il servizio radioelettrico della navigazione aerea. Segnalazioni radiotelefoniche di soccorso, di urgenza e di sicurezza.

7. — Tasse da applicarsi per le comunicazioni radiotelefoniche.

8. — Principali linee di navigazione aerea e vie più importanti di radiocomunicazioni.

9. — Nozioni elementari di diritto aeronautico.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

p. *Il Ministro per l'aeronautica:*
VALLE.

ALLEGATO 4.

N. . . . . .

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Direzione generale delle poste e dei telegrafi

ROMA

CERTIFICATO

di radiotelegrafista di . . . . (. . . .) classe per il servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili.

Rilasciato al signor . . . . paternità . . . . . . nato il . . . . a . . . . . . provincia di . . . . in seguito al risultato favorevole degli esami teorici e pratici da lui sostenuti nella sessione . . . . . ., in conformità dei regolamenti e degli accordi internazionali in vigore.

Roma, li . . . . . . 19 . . .

Il Direttore generale.

(Timbro)

Il sottoscritto, titolare del presente certificato, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio e a sottostare scrupolosamente a tutte le disposizioni vigenti nonchè a quelle che verranno eventualmente emanate dal R. Governo circa il servizio delle radiocomunicazioni.

Roma, addì . . . . . . 19 . . .

Il titolare:

(Timbro) . . . .

Visto: *Il Direttore generale.*

Annotazioni.

Il titolare del presente certificato ha superato anche la prova sulla conoscenza dei regolamenti vigenti per lo scambio delle radiocomunicazioni, dei documenti relativi alla tassazione delle radiocomunicazioni, della parte della Convenzione per la sicurezza della vita umana in mare che si riferisce alla radiotelegrafia, e delle disposizioni speciali che regolano il servizio radioelettrico della navigazione aerea.

Roma, li . . . .

Il Direttore generale.

(Timbro).

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

p. *Il Ministro per l'aeronautica:*
VALLE.

ALLEGATO 5.

N. . . . . .

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Direzione generale delle poste e dei telegrafi
ROMA

CERTIFICATO
generale di radiotelefonista
per il servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili.

Rilasciato al signor . . . .
paternità . . . . . . nato il . . . . a . . . . . .
provincia di . . . . in seguito al risultato favorevole degli esami teorici e pratici da lui sostenuti nella sessione . . . . . ., in conformità dei regolamenti e degli accordi internazionali in vigore.

Roma, li . . . . . . 19 . . .

Il Direttore generale.

(Timbro)

Spazio per la fotografia

Il sottoscritto, titolare del presente certificato, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio e a sottostare scrupolosamente a tutte le disposizioni vigenti nonchè a quelle che verranno eventualmente emanate dal R. Governo circa il servizio delle radiocomunicazioni.

Roma, addì . . . . 19 . . .

Il titolare:

(Timbro)

. . . .

Visto: *Il Direttore generale.*

Annotazioni.

. . . .
. . . .
. . . .

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

p. *Il Ministro per l'aeronautica:*
VALLE.

(6166)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota 16 dicembre 1936-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514.

(6212)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di S. E. il senatore prof. Pietro Fedele a vice presidente del Consiglio per gli Archivi del Regno.

Con R. decreto 23 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti addì 12 dicembre 1936-XV, registro n. 12 Interno, foglio n. 319, S. E. il senatore prof. Pietro Fedele, Ministro di Stato, è nominato vice presidente del Consiglio per gli Archivi del Regno, in sostituzione di S. E. il senatore prof. Francesco Salata.

(6213)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 dicembre 1936-XV - N. 248.

S. U. A. (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,30
Francia (Franco)	88,70
Svizzera (Franco)	436,75
Argentina (Peso carta)	5,82
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,215
Cecoslovacchia (Corona) (prezzo di clearing)	67,20
Danimarca (Corona)	4,1477
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7050
Olanda (Fiorino)	10,3965
Polonia (Zloty)	360 —
Svezia (Corona)	4,7962
Turchia (Lira turca)	15,10
Ungheria (Pengo) (prezzo di clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	75,675
Id. 3,50 % (1902)	72,15
Id. 3 % lordo	55,325
Prest. redim. 3,50 % 1934	74,55
Rendita 5 % 1935	93,225
Obbl. Venezie 3,50 %	87,725
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100,525
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,025
Id. id 4 % - Id. 15-2-43	89,25
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,20
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,40

CONCORSI

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Avviso di rettifica.

Nel bando di concorso a sette posti di Addetto stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1936-XV, n. 291, sono da apportare le seguenti rettifiche, come risulta dal testo originale:

— all'art. 2, quarta riga, ove è detto: «... oppure attestato... » ecc., deve leggersi: «... oppure dell'attestato... » ecc.;

— allo stesso art. 2, sesta riga, ove è detto: «... n. 5380 ... » ecc., deve leggersi: «... n. 5830 ... » ecc.;

— all'art. 4, sesta riga, ove è detto: «... intendono ... » ecc., deve leggersi: «... intendano ... » ecc.;

— al programma delle materie di esame, punto VIII, Geografia, ove è detto: «... fisica, politica ed economia dei principali Stati » deve leggersi: «... fisica, politica ed economica dei principali Stati ».

(6215)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nel titolo relativo al « Concorso a 10 posti di ispettore metrico aggiunto nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 4 dicembre 1936-XV, ove è detto: (gruppo *A*) deve leggersi: (gruppo *B*).

(6216)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Proroga del concorso a posti di medico condotto.

Il Prefetto della provincia di Venezia rende noto che è prorogato al 31 dicembre 1936-XV, ore 16, il termine utile per la presentazione dei documenti e delle domande di ammissione al concorso indetto con bando 31 dicembre 1935-XIV per il posto di medico-chirurgo condotto di S. Stino di Livenza.

Il concorso sarà espletato per titoli ed esami.

Potranno partecipare, restando gli aumenti previsti dalle disposizioni in vigore, i candidati che non abbiano superato i 34 anni.

Venezia, addì 26 novembre 1936 - Anno XV

(6214)

p. *Il prefetto:* QUARELLI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.